



# COMUNE DI PAZZANO

89040 Città Metropolitana di Reggio Calabria  
Cod. Fisc. 81001230804 - p. IVA 00914010806  
p.za IV Novembre snc c.a.p. 89040 – tel 0964731090 Fax 0964731557  
[www.comune.pazzano.rc.it](http://www.comune.pazzano.rc.it)

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

*(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241 e sue modifiche)*

## I N D I C E

### Capo I - DISCIPLINA GENERALE

Art.	Oggetto
Art 1	Finalità
Art 2	Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici
Art 3	Ambiti di intervento
Art 4	Atti di indirizzo per la erogazione di contributi e benefici economici – Pubblicità
Art 5	Procedura per la richiesta dei contributi
Art 6	Procedura d'esame ed ammissione delle istanze per la concessione dei contributi
Art 7	Modalità di erogazione dei contributi
Art 8	Procedura di rendicontazione
Art 9	Contributi esclusi

### Capo II - AMBITI DI INTERVENTO

Art.	Oggetto
Art 10	Indicazione scopi della manifestazione
Art 11	Benefici ad associazioni sportive
Art 12	Benefici nel settore dell'istruzione
Art 13	Benefici nel settore della cultura e dello spettacolo
Art 14	Benefici nel settore turistico
Art 15	Benefici nel settore ambientale
Art 16	Benefici nel Settore dello sviluppo economico
Art 17	Benefici nel settore socio –assistenziale
Art. 18	Interventi di carattere straordinario

### Capo III – PATROCINIO

Art.	Oggetto
Art 19	Patrocinio gratuito
Art 20	Albo dei beneficiari dei patrocini
Art 21	Palchi e attrezzature tecniche

### Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.	Oggetto
Art 22	Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
Art 23	Rapporti e responsabilità - esclusioni
Art 24	Occupazione spazi ed aree pubbliche
Art 25	Concessione temporanea di beni immobili e spazi di proprietà comunale
Art 26	Pubblicizzazione degli interventi del Comune
Art 27	Iniziative comuni
Art 28	Entrata in vigore

## **CAPO I DISCIPLINA GENERALE**

### **Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finanziari finalizzati, concessioni in uso di locali, per la realizzazione di manifestazioni ed eventi che rivestono rilevante interesse locale, regionale e nazionale e volte a sollecitare e a sviluppare l'attività promozionale del Comune nel campo economico, sociale, scientifico, artistico, culturale e sportivo ed in tutti gli altri comparti produttivi.
2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

### **Art 2 Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici**

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Pazzano (RC) o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del comune e che agiscono quali:
  - a) enti pubblici;
  - b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
  - c) associazioni non riconosciute ed i comitati;
  - d) soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che abbia ottenuto dal Comune di Pazzano il patrocinio;
2. L'entità dei benefici suddetti sono quantificati entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria.
3. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

### **Art 3 Ambiti di intervento**

1. Per le finalità di cui all'art 1, sono erogati, a richiesta degli interessati, la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti ambiti di intervento:
  - a. Sport e attività ricreative
  - b. Pubblica istruzione
  - c. Cultura, Spettacolo, manifestazioni civili e religiose.
  - d. Turismo
  - e. Ambiente
  - f. Sviluppo economico
  - g. socio- assistenziale
2. Le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del comune, non escludendo quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili, sono dettagliate al Capo II del presente regolamento.

### **Art.4 Atti di indirizzo per la erogazione di contributi e benefici economici – Pubblicità**

1. Il Comune di Pazzano (RC) opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art 2, e a quelli comunque individuati dal presente regolamento, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'Ente.
2. Fatti salvi i termini ultimi previsti dal successivo articolo 5, l'Ente, nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione e/o di programmazione può stabilire, come atto di indirizzo, le attività prioritarie e di intervento al fine di indirizzare i relativi contributi,

Comune di Pazzano (RC)

(Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a favore di soggetti pubblici e privati. (art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)) approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2018

stabilendo modalità, criteri e disciplina di presentazione delle richieste e dell'accoglimento delle domande di contributo.

3. Ogni anno **il Comune di Pazzano** provvede ad emanare apposito avviso pubblico contenente, ai sensi dell'art 5, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo per gli ambiti di intervento previsti dall'art.3;

#### **Art .5**

##### ***Procedura per la richiesta di contributi***

1. Ai fini della concessione del contributo gli interessati devono presentare apposita domanda al Comune. Per le iniziative e manifestazioni non prevedibili e di carattere straordinario, la domanda va presentata almeno 30 giorni prima della data di realizzazione dell'evento.
2. La domanda di contributo, indirizzata al Comune, deve essere presentata al protocollo sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
  - a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
  - b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione;
  - c) previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo;
  - d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
  - e) dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'amministrazione comunale o da altri enti pubblici, nel corso dell'anno, per altre iniziative (e loro eventuale esito);
  - f) dichiarazione di non costituire articolazione di partiti politici (art 7 legge 02.05.1974, n.195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
  - g) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art 12 della legge 241/90;
  - h) impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "*Con il contributo del Comune di Pazzano (RC)*".
  - i) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

#### **Art 6**

##### ***Procedura d'esame ed ammissione delle istanze per la concessione del contributo***

1. Il Comune,,previa istruttoria da parte dei Servizi competenti per materia, che attiveranno la procedura di cui al successivo art. 7, valutata l'attinenza della manifestazione alle funzioni comunali, alla sua valenza qualitativa, la complessità dell'organizzazione ed il pubblico di riferimento, su segnalazione degli uffici preposti, delibera circa l'ammissione al contributo e l'entità dello stesso.
2. Con la deliberazione di cui al precedente comma 1, l'Ente,definisce anche l'esame delle richieste che deve avvenire secondo lo stretto criterio dell'ordine cronologico dello svolgimento della manifestazione.

#### **Art 7**

##### ***Modalità di erogazione dei contributi***

1. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo, di cui al comma 1 del precedente art. 6, l'Ente definirà anche le modalità di erogazione del contributo stesso che può avvenire in un'unica soluzione o con acconti. Nel caso di erogazione in un'unica soluzione il contributo potrà essere concesso solo a seguito di apposita rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate, mentre per l'erogazione di somme a titolo di acconto le stesse non dovranno superare il 50% di quelle preventivate e richieste, fermo restando la concessione a saldo dell'ulteriore importo solo a seguito di apposita rendicontazione.
2. Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal redigente Piano Esecutivo di Gestione(P.E.G.), alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il responsabile del servizio competente (determinazione dirigenziale)oppure in mancanza di esso provvede l'Ente con propria delibera di assegnazione della somma da erogare e domanda al responsabile del servizio competente i successivi adempimenti(determina di erogazione del contributo);

## **Art 8**

### ***Procedura di rendicontazione***

1. I soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposita rendicontazione a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dal termine della manifestazione;
2. In particolare i soggetti di cui all'art. 2 dovranno documentare le spese a cui i contributi erano destinati, mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione indicando analiticamente nella stessa le spese effettivamente sostenute con, a fianco di ciascuna di esse, della specifica delle relative ricevute fiscali. Il Comune si riserva il controllo delle rendicontazioni e, in particolare, delle dichiarazioni presentate;
3. Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo in acconto fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.
4. La mancata presentazione del rendiconto comporta l'esclusione per il futuro del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico, oltre all'attivazione da parte del competente ufficio di apposito procedimento per il recupero delle somme eventualmente concesse in acconto.
5. Qualora il Comune di Pazzano risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.
- 6.

## **Art 9**

### ***Contributi esclusi***

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'amministrazione comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.
3. Relativamente ai soli casi di ammissione di privati a servizi comunali istituiti nel settore scolastico, della cultura, dello sport, del tempo libero e dei servizi sociali (mensa, trasporti, asilo nido, attività sportiva e ricreativa, ecc.), le modalità di erogazione di detti servizi e relativi benefici sono disciplinate dai rispettivi regolamenti o atti di istituzione, ai quali si rinvia.

## **CAPO II AMBITI DI INTERVENTO**

### **Art 10**

#### ***Indicazione scopi della manifestazione***

1. I contributi per le manifestazioni previste per gli ambiti di intervento di cui all'art.3, possono essere erogati su richiesta dei soggetti di cui all'art 2, purché l'istanza stessa illustri dettagliatamente la manifestazione promossa e gli scopi perseguiti e sia redatta in base alle prescrizioni previste dell'art. 5.

### **Art 11**

#### ***Benefici ad associazioni sportive***

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. i contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 2 che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:
  - a) Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico motorie rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
  - b) Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
  - c) Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
  - d) Promozione, organi Trazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
  - e) Promozione dell'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;

Comune di Pazzano (RC)

(Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a favore di soggetti pubblici e privati. (art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)) approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2018

- f) Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti di cui all'art 2, ed in particolare modo con la scuola,
- 3. Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.
- 4. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità e in base a quanto previsto da appositi atti e/o convenzioni in merito, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con l'eventuale concessione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti a carico del bilancio comunale.
- 5. La procedura è quella prevista dal precedente art.5 e la ripartizione dei fondi disponibili si effettuerà alla fine della stagione sportiva sulla base dei dati a consuntivo che l'associazione dovrà fornire ai sensi dell'art. 8;
- 6. Le attività sportive rivolte al recupero dei diversamente abili avranno priorità rispetto ad analoghe iniziative.
- 7.

#### **Art 12**

##### ***Benefici nel settore dell'istruzione***

- 1. i contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 2 che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:
  - a) Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
  - b) Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extra-scolastiche giovanili;
  - c) Attività pedagogiche;
  - d) Interventi socio-educativi a favore di disabili, svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;
  - e) Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici;
  - f) Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica.
- 2. Il Comune esercita le funzioni, allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti dei relativi servizi;

#### **Art.13**

##### ***Benefici nel settore della cultura e dello spettacolo***

- 1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art 2 che operano nel settore culturale per le seguenti attività:
  - a) Attività di promozione della cultura e dello spettacolo;
  - b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione culturale;
  - c) Realizzazione di mostre d'arte e figurative e in generale di eventi d'arte di qualità che possono prevedere anche il coinvolgimento delle scuole;
  - d) Organizzazione di manifestazioni, convegni e seminari di studi su varie tematiche sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo culturale;
  - e) Organizzazione di scambi culturali attraverso eventi d'arte, cultura e spettacolo;
  - f) Realizzazioni di iniziative culturali volte ad instaurare proficue collaborazioni con l'associazionismo locale;
  - g) Realizzazione di manifestazioni di promozione della città e del suo patrimonio culturale anche mediante l'adesione con enti ed associazioni a carattere nazionale;

#### **Art 14**

##### ***Benefici nel settore turistico***

- 1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 2 che operano nel settore turistico per le seguenti attività:
  - a) Attività di promozione turistica;
  - b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant» e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica
  - c) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
  - d) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
  - e) Promozione e assistenza ai turisti;
  - f) Organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale;

Comune di Pazzano (RC)

(Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a favore di soggetti pubblici e privati. (art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)) approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2018

## **Art 15**

### **Benefici nel settore ambientale**

Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 2 che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:

- a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- b) Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
- d) Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- e) Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

## **Art. 16**

### **Benefici nel settore dello sviluppo economico**

Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.2 e a soggetti e aziende private che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività:

- a) Iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- b) Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
- c) Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del comune;
- d) Valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale.

## **Art. 17**

### **Benefici nel settore socio assistenziale**

L'Ente oltre ai benefici economici previsti nell'ambito socio –assistenziale e disciplinati nei precedenti articoli, può estendere ulteriori misure di sostegno a favore dei nuclei particolarmente disagiati nei seguenti casi:

- a) Erogazione di un contributo economico *una-tantum* ,ai nuclei familiari in particolari e gravi condizioni economiche e/o sanitarie desumibili da un'apposita relazione del responsabile dell'Area Socio assistenziale corredate da relazioni dell'assistente sociale, e/o della sociologa qualora ne ricorra la necessità per i singoli casi.
- b) Esenzione dal pagamento del ticket previsto per l'acquisto dei blocchetti ticket per la refezione scolastica agli alunni appartenenti a nuclei familiari multiproblematici (ovvero per i nuclei familiari che versano in situazioni di disagio, da quello economico a quello psico -fisico .

## **Art. 18**

### **Interventi di carattere straordinario**

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al Comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.
2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente aventi finalità di carattere umanitario e di ricerca medica, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'Organo rappresentativo dell'Ente ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.
3. Tali interventi potranno essere accordati compatibilmente con la disponibilità dei mezzi finanziari necessari senza intaccare il budget previsto per la realizzazione delle iniziative già programmate.
4. L'erogazione dei contributi previsti dal presente comma viene attivata ad istanza di parte e/o d'ufficio.

Comune di Pazzano (RC)

(Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a favore di soggetti pubblici e privati. (art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)) approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2018

**CAPO III**  
**- PATROCINIO**  
**Art 19**

**Patrocinio gratuito**

1. Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge e da norme regolamentari in materia.
2. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza all'Ente dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti e ai programmi dell'Amministrazione.
3. Il patrocinio è concesso dal comune di Pazzano previa valutazione dell'istanza, tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) attinenza alle finalità ed ai programmi del Comune;
  - b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art.3;
  - c) assenza dei fini di lucro.
4. Il Comune può prevedere, nell'esame della istanza di concessione del patrocinio, l'agevolazione o l'esenzione tariffaria per l'affissione dei manifesti pubblicitari.
5. Il patrocinio concesso dal Comune autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello stemma del Comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "*Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Pazzano (RC)*".

**Art. 20**

**Albo dei beneficiari dei patrocini  
Comune di Pazzano (RC)**

1. E' istituito il registro unico dei patrocini concessi dal Comune di Pazzano (RC) ed il relativo registro è depositato presso l'ufficio competente dell'istruttoria dei procedimenti di concessione che ne cura la tenuta, l'aggiornamento e predispone la consultazione dello stesso;

**Art. 21**

**palchi e attrezzature tecniche**

1. Il Comune, in occasione di fiere, sagre, feste patronali o evento similare e a titolo di compartecipazione, concede un contributo per l'installazione di palchi, impianti luce/audio e relativi servizi tecnici per l'allestimento di spettacoli, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio.
2. La concessione di detto contributo e dei relativi servizi tecnici in favore dei richiedenti è subordinata alla sola concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale.

**CAPO IV**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 22**

**Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica**

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 (il quale ha abrogato l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), provvede alla tenuta dell'Albo dei soggetti beneficiari, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. L'Albo è unico ed è aggiornato annualmente a cura dell'Ufficio competente, al quale perverranno gli originali dei provvedimenti di concessione.
3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:
  - a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
  - b) finalità della concessione;
  - c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;

Comune di Pazzano (RC)

(Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a favore di soggetti pubblici e privati. (art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)) approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2018



- d) importo del contributo e/o del beneficio economico concesso
4. Il comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione mediante pubblicazione all'albo pretorio consentendone l'accesso, anche per via telematica.
- 5.

#### **Art. 23**

##### ***Rapporti e responsabilità – esclusioni***

1. Il Comune di Pazzano resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi tra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.
2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi in cui gli organi amministrativi del soggetto beneficiario siano dallo stesso nominati quali rappresentanti.
3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.
4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

#### **Art 24**

##### ***Occupazione spazi ed aree pubbliche***

1. La concessione di un contributo e/o di un patrocinio non comporta l'automatica autorizzazione ad occupare spazi ed aree pubbliche. Per ottenere la autorizzazione si dovrà presentare separata istanza alla Polizia Municipale .

#### **Art 25**

##### ***Concessione temporanea di beni immobili e spazi di proprietà comunale***

1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 del presente regolamento e di altre specifiche disposizioni regolamentari in materia, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni immobili e spazi di proprietà comunale.
2. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti.
3. Nel caso di richiesta di utilizzo delle strutture comunali quale concessione di contributo economico, nel provvedimento di autorizzazione deve essere quantificato il valore d'uso del bene in oggetto, così come determinato per ciascun sito comunale negli appositi atti regolamentari, ed il relativo beneficio economico concesso dal Comune.

#### **Art.26**

##### ***Pubblicizzazione degli interventi del Comune***

I soggetti che ricevono da parte del Comune contributi per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune; in particolare il contributo deve essere reso pubblicamente noto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "Con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Pazzano (RC) ".

#### **Art 27**

##### ***Iniziative comuni***

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'Ente, i rapporti di collaborazione fra l'Ente e i soggetti di cui all'art. 2, finalizzati alla realizzazione di iniziative promosse e realizzate comunemente.
2. Gli oneri occorrenti per la realizzazione di tali iniziative non dovranno intaccare il budget previsto per la realizzazione delle iniziative già programmate.
3. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'ente a soggetti esterni mediante appositi incarichi.

**Art. 28**

***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione
2. Di esso viene disposta la pubblicazione